

Protocollo d'Intesa tra la Regione Liguria, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico esteso a tutto il territorio regionale ai sensi degli articoli 143, comma 2 e 135, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il giorno 17 del mese di luglio dell'anno 2017, presso la sede della Regione Liguria sita in Genova, Piazza De Ferrari, 1

IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
LA REGIONE LIGURIA

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e s.m. e i.;
- il Decreto Legislativo 11 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea sul Paesaggio (di seguito "Convenzione"), sottoscritta a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" e s.m. e i. (di seguito denominato "Codice") ed in particolare gli articoli: 131, commi 1 e 4; 132, comma 2; 133, commi 1 e 2; 135 commi 1,2, 3 e 4; 141- bis comma 1; 143 commi 1 e 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante " Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" e ss.mm.;
- il Decreto Legislativo 31 ottobre 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge n. 57 del 29 aprile 2015 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992;
- il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016 recante "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".
- Visto l'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

- Visto l'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di paesaggio, siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2001;
- Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";
- Visto lo Statuto della Regione Liguria approvato con la legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) come successivamente modificato dalle leggi statutarie 5 ottobre 2007, n. 1, 13 maggio 2013, n. 1 e 18 maggio 2015, n. 1.
- Viste le Direttive europee 92/43/CEE Habitat e 2009/147/CE (ex 79/409/CEE Uccelli), in materia di tutela, gestione e valorizzazione della biodiversità e la relativa normativa nazionale di riferimento;
- Vista la DGR n. 30 del 18/01/2013 "Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006."
- Vista la legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i. (Legge Urbanistica Regionale);

Premesso che:

- in sede di sottoscrizione della Convenzione gli Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati ad "integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale ed urbanistiche, nonché in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, e nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio" (art. 5, lett. d), sempre nel rispetto del generale principio di sussidiarietà ed in linea con i principi della Carta Europea dell'autonomia locale;
- in attuazione dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'art. 1 del Codice stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- le integrazioni di cui all'art. 141 – bis c.1 del Codice, volte a dettare la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli assetti e caratteri peculiari del territorio, costituiscono, da un lato, parte integrante del piano paesaggistico e non sono suscettibili di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano.

Dato atto che:

- la Regione Liguria (di seguito "Regione"), in attuazione della Legge n. 431/1985, si è dotata (prima regione in Italia) di un Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, esteso all'intero territorio regionale, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 6292/1986 e definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 6/1990, articolato su tre livelli, territoriale, locale e puntuale e su tre assetti (vegetazionale, insediativo e geomorfologico);
- tale Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, conformemente ai principi ispiratori della citata L. n. 431/1985:
 - è stato redatto sulla base di un complesso di studi propedeutici e di analisi estesi alle componenti storico-archeologiche, fisiche, pedologiche, vegetazionali, alle componenti urbanistiche dell'assetto insediativo (densità, infrastrutture, caratteristiche, previsioni, uso del

suolo), che hanno consentito di leggere e interpretare il territorio ligure alla scala territoriale al livello di ambito paesistico sovracomunale, ed alla scala locale (1:25.000), sotto i tre diversi assetti dinanzi indicati;

- gli studi propedeutici di cui al precedente punto continuano a costituire una base di riferimento utile per la conoscenza e comprensione delle caratteristiche e dei valori paesaggistici del territorio ligure;
- ha costituito sino ad oggi un adeguato strumento urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici;
- il Piano è stato recentemente aggiornato per quanto riguarda la fascia costiera con una specifica variante di adeguamento, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 16 del 2 agosto 2011;

Considerato che:

la pianificazione territoriale regionale, ai sensi della legge urbanistica regionale n. 36 del 4 settembre 1997 e s.m.i., si ispira tra l'altro ai principi:

- della conservazione e della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili;
- della concertazione degli atti fra gli enti titolari, ai diversi livelli, del potere di pianificazione territoriale nonché della sussidiarietà intesa come attribuzione agli enti locali primari della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni, fermo restando quanto previsto dall'art.145, c.3 del Codice;
- del rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso alla conoscenza, cooperazione tra enti locali e soggetti privati.

Considerato altresì che:

- la disciplina del Piano Paesaggistico ha contenuti autonomi ed efficacia non derogabile, cogente ed immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 145, comma 3 del Codice;
- la legge regionale 18 novembre 2016, n. 29, modificando gli artt. 2, 3, 6, 8, 9, 11 e 13 e introducendo l'art. 14bis della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge Urbanistica Regionale), all'art. 3, commi 2 e 3 bis individua tra gli strumenti della pianificazione territoriale regionale il Piano Paesaggistico con i contenuti e gli effetti previsti negli artt. 135, 143 e 145 del Codice, predisposto con modalità di elaborazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e secondo le procedure previste dall'art. 14bis;
- la Regione Liguria e gli Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (allora Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, e la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria) hanno sviluppato negli anni una esperienza di positiva collaborazione, in anticipazione ed in linea alle finalità individuate dal Codice all'art. 133 per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, ed in particolare:
 - attraverso la partecipazione, prevista dalla legislazione regionale, di un rappresentante dell'allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria nel Comitato Tecnico regionale per il Territorio, preposto all'espressione del parere in ordine all'ammissibilità delle varianti al Piano medesimo a valle dell'approvazione del P.T.C.P.;
 - hanno lavorato congiuntamente pervenendo alla ratifica di importanti intese ed accordi operativi, quali:

- **il documento congiunto per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del P.T.C.P.**, redatto (aprile 1999) dagli uffici del Dipartimento regionale Pianificazione Territoriale e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria;
- **l'Intesa per la collaborazione in materia paesistica** sottoscritta il 5.11.1999 tra il Ministro ed il Presidente della Regione, volta:
 - allo sviluppo di attività di indirizzo ed orientamento per una progettazione qualificata degli interventi sul territorio, compatibili con i valori presenti, anche attraverso la riqualificazione di aree degradate,
 - all'elaborazione di documenti congiunti di indirizzo alle Amministrazioni locali ed ai soggetti coinvolti nella gestione del paesaggio,
 - alla definizione di un programma di formazione nella materia, alla promozione di attività comune di studio e ricerca,
 - all'individuazione di aree da sottoporre a progetti pilota di recupero ambientale, nell'ambito del processo di aggiornamento del P.T.C.P.;
- **le Convenzioni per la realizzazione e la gestione della carta regionale informatizzata dei vincoli di interesse architettonico e archeologico e dei vincoli paesaggistici (ex artt. 136 e 142)**, sottoscritte il 15.7.2003 tra la allora Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria, le allora Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per i Beni Archeologici della Liguria ed il Dipartimento regionale Pianificazione Territoriale ed Urbanistica della Liguria; in attuazione delle suddette Convenzioni è stata realizzata la Carta regionale dei vincoli, anticipando le disposizioni del Codice contenute nell'art. 156. Tale Carta è strutturata facendo riferimento agli standard previsti dal Ministero e configura un sistema informativo dei vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici, mirato all'attività di pianificazione e gestione del territorio.
Da gennaio 2007 è attivo il sito www.liguriavincoli.it, con l'obiettivo di fornire sia informazioni dettagliate ed esaustive agli utenti pubblici e privati in relazione ai beni vincolati, sia un valido supporto agli uffici regionali e ministeriali nel processo di pianificazione territoriale e paesaggistica. Nel 2014 è stato effettuato il primo aggiornamento del sito e sono in corso accordi operativi tra gli Enti per ulteriori aggiornamenti;

l'Intesa per la redazione e l'attuazione del piano di gestione del sito "Porto Venere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto), inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, nella categoria "patrimonio culturale" sottoscritta il 27.7.2007 tra il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, il Direttore Generale del Dipartimento regionale Pianificazione Territoriale, il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre ed il Sindaco del Comune di Porto Venere, in anticipazione e nel rispetto di quanto indicato agli artt. 132 e 135, comma 3, del Codice; tale intesa si è resa necessaria al fine di predisporre congiuntamente un piano di gestione per l'area in argomento, nell'ottica di definire e coordinare le attività di tutela, conservazione e valorizzazione in atto ed in programma;

- **l'Intesa per la tutela e la valorizzazione paesistica del tracciato storico della ex s.s. n. 1 Aurelia nel tratto ligure**, sottoscritta il 30.7.2007 tra il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria ed il Direttore Generale del Dipartimento regionale Pianificazione Territoriale; tale intesa si riferisce ad uno specifico progetto di tutela e valorizzazione del tracciato in questione, per le sue peculiarità sotto il profilo storico, delle visuali panoramiche, delle varietà e qualità di paesaggi da essa godibili, nonché per la presenza di un patrimonio archeologico significativo, nel rispetto dell'art. 1 del Codice, il quale afferma il principio della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Più di recente la Direzione Regionale e la Regione Liguria hanno elaborato un progetto di valorizzazione paesistico-culturale in vista di un possibile finanziamento nell'ambito del Bando avente ad oggetto "Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete", promosso dalla Compagnia di San Paolo di Torino;

- ***l'Intesa per introdurre specificazioni e semplificazioni dei criteri di redazione dei contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento rapportate alle peculiarità del territorio ligure***, di cui al D.P.C.M. 12.12.2005, sottoscritta il 30.7.2007 tra il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria ed il Direttore Generale del Dipartimento regionale Pianificazione Territoriale, ai sensi dell'art. 146 del Codice; tale atto è stato redatto nell'ottica di pervenire ad una sensibile semplificazione degli adempimenti necessari per la predisposizione degli atti a corredo delle istanze di autorizzazione paesaggistica.

Ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1 Oggetto e Finalità

1. Le premesse di cui sopra e il disciplinare attuativo di cui al successivo art. 9 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.
2. Oggetto della presente Intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Liguria è l'elaborazione del piano paesaggistico esteso a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni degli artt. 135 e 143 e dei principi di cooperazione tra le Amministrazioni pubbliche.
3. La redazione congiunta del piano paesaggistico è volta a dare attuazione agli articoli 135, 143, 145, 146 e 156 del Codice, in linea con gli obiettivi delineati nella Convenzione europea del paesaggio, tesi ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche ed in quelle aventi carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché in tutte quelle altre politiche aventi incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 2 Elaborazione e contenuti del Piano Paesaggistico

1. L'attività di pianificazione sarà condotta a partire dalla raccolta, dall'analisi critica e sistematizzazione degli studi e degli strumenti di indirizzo e normativi già disponibili.
2. Previo riconoscimento degli aspetti, dei caratteri peculiari e delle caratteristiche paesaggistiche di tutto il territorio regionale la Regione delimita i relativi ambiti (art. 135 comma 2).
3. L'elaborazione del piano paesaggistico comporterà la ricognizione e le prescrizioni d'uso dei Beni Paesaggistici (art. 134) connessi e ricadenti in ogni ambito di cui al precedente comma.
4. L'elaborazione congiunta del piano paesaggistico potrà attuarsi mediante la predisposizione di una specifica disciplina paesaggistica d'ambito in attuazione delle previsioni degli artt. 135 e 143 del Codice. L'accordo di co-pianificazione Stato Regione potrà avvenire per fasi successive per parti di territorio regionale distinte.
5. Le eventuali fasi di cui al precedente comma saranno definite dando la precedenza alle parti di territorio che comprendano i principali siti iscritti o candidati all'iscrizione della lista del patrimonio UNESCO o emergenze naturalistiche e paesaggistiche, insediamenti e

complessi urbanistici, architettonici e archeologici che rivestono particolare valore testimoniale per il territorio regionale.

Articolo 3 Programma di attività

Ai fini della redazione della pianificazione paesaggistica si procederà come disposto dall'art. 143, comma 1 del Codice.

Articolo 4 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 2, il piano paesaggistico prevede misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

2. Le previsioni del piano paesaggistico non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del piano paesaggistico sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

3. La Regione assicura la partecipazione degli organi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico ai sensi dell'art. 145, comma 5, del Codice con ruolo attivo nelle attività di monitoraggio di cui all'art. 143 commi 6 e 7 per garantire il corretto recepimento delle indicazioni e prescrizioni del Piano.

Articolo 5 Comitato Tecnico

1. Ai fini dell'attuazione della presente intesa le parti istituiranno un apposito Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico è composto come segue:

per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

- il Segretario Regionale, o suo delegato,
- il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, o suo delegato,
- un funzionario del Segretariato Regionale,
- un funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona,
- il Dirigente del Serv. V della D.G. Archeologia Belle Arti e Paesaggio, o suo delegato,
- un funzionario del Serv. V della D.G. Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- il Direttore Generale per la Protezione della Natura e del Mare

per la Regione Liguria:

- il Vice Direttore Generale Territorio,
 - il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e VAS,
 - il Dirigente del Settore Urbanistica,
 - il Dirigente del Settore Parchi e Biodiversità,
 - tre funzionari regionali con specifica competenza in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica.
3. L'organizzazione e le modalità operative del Comitato Tecnico sono stabilite nel disciplinare attuativo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 Cooperazione e formazione

1. In linea con le finalità della Convenzione europea del paesaggio, la Regione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegnano al perseguimento della tutela e della valorizzazione del paesaggio anche attraverso azioni di conoscenza, sensibilizzazione, educazione e formazione, tese al miglioramento della qualità del paesaggio e alla diffusione della cultura del Paesaggio così come intesa dalla Convenzione stessa.
2. Le azioni di cui al comma precedente sono rivolte a tutti i soggetti istituzionali.
3. La Regione ed i Ministeri, sempre in attuazione ai disposti del Codice e nel rispetto dei principi della Convenzione:
- assicurano la concertazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite a tutela degli interessi diffusi nei modi stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, di seguito descritti nel disciplinare attuativo di cui all'art. 9;
 - promuovono la salvaguardia e la reintegrazione dei valori paesaggistici, rendendo con essi compatibili le politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche, a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché le altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
 - promuovono programmi pluridisciplinari di formazione sul paesaggio destinati agli operatori pubblici e privati, o alle associazioni interessate.

Articolo 7 Tempi di attuazione

1. La Regione ed i Ministeri si impegnano ad elaborare il piano paesaggistico entro il 17 settembre 2019, o comunque secondo il cronoprogramma definito nel Disciplinare attuativo di cui al successivo art. 9.
2. Qualora, per ridurre i tempi dell'entrata in vigore del Piano per le parti più sensibili del territorio regionale, la Regione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare convengano sulla opportunità di procedere nella redazione del piano paesaggistico per fasi successive ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente protocollo d'intesa, sarà conseguentemente stabilito il relativo cronoprogramma dei lavori ed aggiornato il termine per la redazione del piano paesaggistico di cui al precedente comma 1.
3. Il piano paesaggistico redatto ai sensi delle disposizioni del Codice, sarà oggetto di accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale ne stabilirà il termine di approvazione con provvedimento regionale e i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di

dichiarazioni emanate ai sensi degli artt. 140 e 141 del Codice o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis.

Articolo 8 **Revisioni periodiche**

1. La Regione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegnano a provvedere congiuntamente alla verifica e all'adeguamento periodico del piano paesaggistico anche attivando il monitoraggio della sua applicazione, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di tutela emanati ai sensi degli articoli 140 e 141 del ridetto Codice. Il monitoraggio costituisce parte delle funzioni dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 133 al quale parteciperà un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

2. A tal fine le parti si avvarranno anche del programma informativo espressamente dedicato alla ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela (paesaggistica, architettonica ed archeologica), ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche volte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi per la condivisione dei dati. Tale programma, redatto sulla base delle apposite Convenzioni sottoscritte in data 15 luglio 2003, già rispondente agli obblighi di cui all'art. 156, commi 1 e 2, del Codice, sarà a tal fine costantemente aggiornato a cura delle parti.

3. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo aggiornerà il proprio sito di documentazione delle aree sottoposte a tutela a livello nazionale (SITAP) acquisendo gli shape files relativi ai vincoli così come definiti e perimetrati nel Piano.

Articolo 9 **Disciplinare attuativo**

1. Il disciplinare attuativo costituisce parte integrante della presente intesa ed è volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici e le modalità operative. Esso contiene altresì il cronoprogramma delle fasi di redazione del piano paesaggistico. Esso è sottoscritto per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal Segretario Regionale per la Liguria, dal Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, dal Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per la Regione Liguria dal Vice Direttore Generale Territorio e dal Dirigente del Settore Parchi e Biodiversità, per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Direttore Generale per la Protezione della Natura e del Mare.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente le parti si impegnano sin d'ora a completare la ricognizione degli immobili e delle aree di cui all'art. 143, c.1, lett. b) e c) del Codice, ivi compresa la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare, rispettivamente, la conservazione e valorizzazione dei valori espressi e dei caratteri distintivi.

3. Il disciplinare attuativo di cui al comma 1 è sottoscritto entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa.

Articolo 10
Adeguamento dell'intesa

1. Successivi adeguamenti del presente protocollo d'intesa su richiesta anche di una sola delle parti - in caso intervengano modifiche delle normative citate o vengano emanate nuove disposizioni legislative – saranno sottoscritti da tutte le parti firmatarie della presente Intesa.

Elenco allegati:

- Disciplinare attuativo

Sottoscritto da:

**Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
il Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

Ilaria Borletti Buitoni
(firmato digitalmente)

**Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Barbara Degani
(firmato digitalmente)

**Per la Regione Liguria
Il Presidente**

Giovanni Toti
(firmato digitalmente)